

(N. 2421)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 gennaio 1958 (V. Stampato n. 3408)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ZOLI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 1° FEBBRAIO 1958

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 dicembre 1957, n. 1193, concernente la proroga del termine stabilito dall'articolo 23 della legge 31 luglio 1956, n. 897, contenente modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 20 dicembre 1957, n. 1193, concernente la proroga del termine stabilito dall'articolo 23 della legge 31 luglio 1956, n. 897, contenente modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia, con la seguente modificazione: all'articolo 1, alle parole: « non oltre il 31 dicembre 1958 » sono sostituite le parole: « non oltre il 30 giugno 1958 ».

ALLEGATO.

Decreto-legge 20 dicembre 1957, n. 1193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 315 del 20 dicembre 1957.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

VISTA la legge 31 luglio 1956, n. 897, contenente modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia;

RITENUTA la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare oltre il 31 dicembre 1957 l'efficacia delle vigenti disposizioni relative al nulla osta per la proiezione in pubblico e per l'esportazione dei film, fino all'emanazione di nuove norme per la disciplina della materia;

SENTITO il Consiglio dei ministri;

SULLA proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;

DECRETA:

Art. 1.

L'articolo 23 della legge 31 luglio 1956, n. 897, è sostituito dal seguente:

« Le vigenti disposizioni concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico e per l'esportazione dei film restano in vigore fino all'emanazione di nuove norme sulla revisione dei film e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1958 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI, TAMBRONI, GONELLA.

VISTO, *il Guardasigilli*: GONELLA.